



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*


**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all'art. 23, co. 1 e 2 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VLA e ai procedimenti di VLA avviati dal 16 maggio 2017 [...]" e che "i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VLA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VLA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]";

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" ed in particolare l'art. 5 che prevede che *"nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale [...] l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale"*;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia Romagna, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la Legge n. 121, articolo 36 comma 7 bis del 17.12.2012, che trasferisce le competenze in materia di valutazione ambientale della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale dalle regioni allo Stato;

PRESO ATTO dell'istanza, già attivata da Terna Rete Italia S.p.A. presso la Provincia di Reggio Emilia in data 6 giugno 2012;

VISTA la nota prot. DVA-2013-8558 del 11 aprile 2013, con la quale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 121, articolo 36 comma 7 bis del 17.12.2012, ha chiarito che *"i procedimenti di VIA, avviati presso le Amministrazioni regionali prima del 18.10.2012, debbano essere conclusi presso l'Amministrazione Statale in virtù della oramai radicata competenza in capo ad essa ad opera della succitata norma; A tal fine sarà cura delle Regioni trasmettere allo scrivente Dicastero [...] tutta la documentazione e gli atti in proprio possesso inerenti alle istanze presentate, ivi inclusi"*



Decreto di compatibilità ambientale del progetto

Razionalizzazione della rete elettrica nazionale nell'area di Reggio Emilia. Elettrodotti a 132 Kv Boretto - Castelnuovo di Sotto; Castelnuovo di Sotto - Mancasale; Mancasale - Reggio Nord; Reggio Nord - Rubiera ed opere connesse"

quelli acquisiti da altre Amministrazioni e/o Enti nonché gli eventuali documenti prodotti da soggetti privati”;

VISTA la nota prot. 35163 del 18 giugno 2013, acquisita con prot. DVA-2013-14971 del 26 giugno 2013, con la quale la Provincia di Reggio Emilia ha trasmesso tutta la documentazione in suo possesso relativa al procedimento fino ad allora condotto;

VISTA, pertanto, la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. per il progetto di “*Razionalizzazione della rete elettrica nazionale nell'area di Reggio Emilia. Elettrodotti a 132 Kv Boretto - Castelnuovo di Sotto; Castelnuovo di Sotto - Mancasale; Mancasale - Reggio Nord; Reggio Nord - Rubiera ed opere connesse*” con nota prot. TRISPA/P20140005411 del 15 maggio 2014, acquisita al prot. n. DVA_2014-0015649 del 22 maggio 2014;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 15 maggio 2014 sui quotidiani “Il Fatto Quotidiano”, “Liberio” e “Il Resto del Carlino”;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito delle integrazioni progettuali per la pubblica consultazione è avvenuta in data 25 settembre 2015 sui quotidiani “Gazzetta di Reggio”, “La Repubblica” e “Il Resto del Carlino”;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni espresse dal Pubblico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. nel corso del presente procedimento, ma che sono state considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, nel corso dell'istruttoria e riportate a pag. 6 del parere n. 2005 del 4 marzo 2017, le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione svoltasi nel corso del procedimento precedentemente avviato presso la Provincia di Reggio Emilia;

CONSIDERATO che non sono pervenuti pareri ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;



PRESO ATTO che le opere in progetto rientrano nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al punto 4-bis "Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica facenti parte della rete elettrica nazionale con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a 10 Km [...]", come modificato dall'art. 22, comma 7 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 e prevedono, nell'ambito della razionalizzazione della rete elettrica nazionale a 132 kV, nell'area di Reggio Emilia, i seguenti interventi di:

- ricostruzione della Linea 132 kV 'C.P. Boretto - C.P. Castelnovo di Sotto';
 - realizzazione della Linea 132 kV 'C.P. Castelnovo di Sotto - C.P. Mancasale';
 - realizzazione della Linea 132 kV 'C.P. Mancasale - C.P. Reggio Nord';
 - realizzazione della Linea 132 kV 'C.P. Reggio Nord - S.E. Rubiera',
- per una lunghezza complessiva di circa 52,14 km;
- demolizione di circa 45 km di linea esistente;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi il Proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione di incidenza contenente diversi livelli di approfondimento.

Livello I (Screening), per i siti posti ad una distanza inferiore a 5 km dagli interventi del progetto originario:

- SIC-ZPS IT4020025 "Parma Morta";
- ZPS IT20B0501 "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia";
- SIC-ZPS IT4030020 "Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara";
- ZPS IT20B0402 "Riserva regionale Garzaia di Pomponesco, coincidente quasi completamente con il SIC IT20B0015 Pomponesco e la Riserva naturale Garzaia di Pomponesco";
- SIC IT4030007 "Fontanili di Corte Valle Re e la Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re";
- SIC IT4040012 "Colombarone";
- SIC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia".

Livello II (Valutazione appropriata) per il sito direttamente interferito dagli interventi di demolizione della Linea "Reggio Sud – Rubiera":

- SIC IT4030021 "Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmiolo";

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che "la Valutazione di Incidenza, elaborato nella documentazione dal



Proponente, relativamente al SIC IT4030021 "Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo" risulta priva degli elementi specifici necessari al parere non fornendo, tra l'altro, per i luoghi interferiti dagli interventi di smantellamento, delle descrizioni delle opere e degli impatti di cantiere e piste per raggiungere i sostegni da demolire o i cavi da rimuovere, nonché sulle tecniche di ripristino le necessarie indicazioni sul posizionamento dei sostegni, senza specificare gli habitat a loro volta interferiti";

ACQUISITO il parere negativo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2005 del 4 marzo 2016, assunto al prot. 6615/DVA del 9 marzo 2016, costituito da n. 48 pagine;

VALUTATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato, tra l'altro, *"che in fase di esercizio le componenti ambientali potenzialmente più perturbabili dall'inserimento dell'opera sono il Paesaggio, la Vegetazione, la Flora, la Fauna, il Rumore e le Radiazioni non ionizzanti e che tali impatti sono stati verificati anche alla luce di necessarie ed apposite opere di mitigazione, ma che tuttavia il progetto necessita di approfondimenti imprescindibili per esprimere il parere"; [...]* *"che la documentazione non contiene elementi sufficienti per esprimere il parere relativamente ad alcuni aspetti qualificanti in merito alla Pianificazione", [...]* alla "Progettazione" ed alle *"[...] componenti ambientali";* inoltre, *"l'insufficienza del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) non consente di esprimersi in modo positivo alla richiesta di compatibilità, in quanto il MATTM deve approvare il PUT prima o congiuntamente alla compatibilità ambientale";*

VISTA la nota prot. n. 6817/DVA dell' 11 marzo 2016, con cui la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che *"nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di] un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda";*

PRESO ATTO che il Proponente non si è avvalso del diritto di cui al citato art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero di presentare per iscritto le proprie osservazioni, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

ACQUISITO il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 6697 del 7 marzo 2018, assunto al prot. 5518/DVA del 7 marzo 2018, costituito da n. 7 pagine;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Emilia Romagna espresso con D.G.R. n. 845 del 13 giugno 2016, assunto al prot. 17801/DVA del 6 luglio 2016, costituito da n. 54 pagine;



CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2005 del 4 marzo 2016, assunto al prot. DVA-2016- 6615 del 9 marzo 2016;
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 6697 del 7 marzo 2018, assunto al prot. 5518/DVA del 7 marzo 2018;
3. Parere della Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 13 giugno 2016, assunto al prot. DVA-2016-17801 del 6 luglio 2016.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto *“Razionalizzazione della rete elettrica nazionale nell'area di Reggio Emilia. Elettrodotti a 132 Kv Boretto - Castelnuovo di Sotto; Castelnuovo di Sotto - Mancasale; Mancasale - Reggio Nord; Reggio Nord - Rubiera ed opere connesse”* presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A.

Art. 1 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico ed alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

La Società Terna Rete Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.



Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Emilia Romagna, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELL'E ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

